Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 settembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1965, n. **1032**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 80. — Nel corso di laurea in Matematica per l'indirizzo applicativo l'insegnamento fondamentale di Calcolo delle probabilità è soppresso e sostituito da quello di « Applicazioni di matematiche superiori ».

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica per l'indirizzo applicativo, gruppo *A*, è aggiunto quello di « Calcolo delle probabilità ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 1° agosto 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1965, n. **1033**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 39. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di « Filosofia del linguaggio ».

Art. 40. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di « Filosofia del linguaggio ».

Art. 41. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Filosofia del linguaggio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 1° agosto 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1965.

Nomina della Commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1965-1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 24 aprile 1935, numero 740, riguardante la costituzione del Parco nazionale dello Stelvio;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio per il biennio 1965-1966;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale dello Stelvio, per il biennio 1965-1966 i signori:

Prof. Ranzi dott. Silvio, docente di zoologia alla Università di Milano;

Prof. Tonzig dott. Sergio, titolare dell'Istituto botanico dell'Università di Milano;

Pepe ing. Giuseppe, ispettore generale del Corpo forestale dello Stato;

Prof. Nangeroni dott. Giuseppe, ordinario di geografia all'Università del Sacro Cuore di Milano, esperto;

Rossetti dott. ing. Aldo, direttore compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Milano, rappresentante del Ministero dei trasporti;

Beneo ing. Enzo, ispettore generale del Corpo delle miniere, direttore del Servizio geologico, rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

Balsamo dott. Ettore, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Costa comm. Amedeo, vice presidente del C.A.I., rappresentante del Club Alpino Italiano;

Chiodi prof. ing. Cesare, presidente del Touring Club Italiano, rappresentante del T.C.I.;

Il presidente della Giunta provinciale di Trento;

Il presidente della Giunta provinciale di Bolzano;

Il presidente della Giunta provinciale di Sondrio;

L'amministratore del Parco nazionale dello Stelvio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1965

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1965
Registro n. 10, foglio n. 196

(5943)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Sava (Taranto).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Sava, al quale la legge assegna 30 membri, risultava composto, in seguito alle elezioni del 10 giugno 1962, di vari gruppi, di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

L'Amministrazione, inizialmente scaturita da intese precarie, doveva, nell'agosto 1963, essere rinnovata, a causa delle dimissioni del sindaco e di alcuni assessori. Ma l'azione amministrativa si svolgeva con difficoltà, accentuandosi gli attriti fra i vari schieramenti nonchè all'interno del più cospicuo di essi, finchè la crisi, già latente, si manifestava, nel febbraio u. s., con una mozione di sfiducia, la cui approvazione, votata da diciassette consiglieri, induceva il sindaco e gli assessori a rassegnare le dimissioni.

Il Consiglio comunale ne prendeva atto, nella riunione del 13 marzo c. a. ma le due successive adunanze, tenutesi il 19 ed il 22 dello stesso mese, per la elezione dei nuovi organi, andavano deserte.

Il prefetto, allora, con decreto notificato a tutti i consiglieri — unitamente ad un'esortazione intesa a scongiurare la necessità di provvedimenti sostitutivi — disponeva, d'ufficio, due ulteriori convocazioni, del Consiglio comunale, per la ricostituzione dei predetti organi.

Mentre la prima riunione, avvenuta il 14 aprile u. s., andava deserta, nella seduta di seconda convocazione si perveniva, in sede di ballottaggio, all'elezione del sindaco, il quale, però, si riservava di decidere se accettare o non la carica.

L'adunanza era, pertanto, sospesa ed aggiornata al 28 aprile; all'inizio ed alla fine della seduta il sindaco neo eletto dichiarava di non accettare la carica; ma, ciò malgrado, si procedeva ugualmente, sotto la sua presidenza, alla elezione di una Giunta municipale eterogenea.

Il prefetto rilevava la illegittimità dell'assunzione della presidenza da parte del neo eletto sindaco, in luogo del consigliere anziano, nonchè la irregolarità della procedura, culminata nella nomina della Giunta municipale nonostante il rifiuto di accettare la carica, opposto dal sindaco designato; conseguentemente la nomina della Giunta municipale doveva essere annullata per violazione dell'art. 150 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e degli articoli 4 e 5 del testo unico 16 maggio 1960 ,n. 570.

Con decreto prefettizio venivano, quindi, disposte, d'ufficio, altre due adunanze del civico consesso, con l'espressa diffida, fatta notificare a tutti i consiglieri, che la carenza di fronte all'obbligo dell'elezione del sindaco e della Giunta municipale avrebbe reso inevitabile la misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo sortiva, però, alcun effetto, in quanto le due adunanze, tenutesi il 13 ed il 20 maggio u. s. andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che, nonostante i ripetuti richiami, il predetto Consiglio ha persistito nel violare un tassativo obbligo di legge e che la paralisi funzionale dell'Amministrazione civica non appare spontaneamente superabile, ha proposto lo scioglimento del Consiglio, a norma dell'articolo 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione dell'Organo stesso, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Sava *in ordine* ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 giugno u. s.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede alla scioglimento del Consiglio comunale di Sava ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Gaetano La Torre, vice prefetto ispettore.

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto il Consiglio comunale di Sava non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 giugno 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sava è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore, dott. Gaetano La Torre, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Antagnod, addì 4 agosto 1965

SARAGAT

TAVIANI

(5947)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1965.

Determinazione delle retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46, e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie, alla Gestione INA-Casa ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Venezia sono determinate nelle misure stabilite nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° agosto 1961.

Roma, addì 29 maggio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella di retribuzioni medie convenzionali mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Venezia (escluso Jesolo).

CATEGORIE e qualifiche del personale	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª e 4ª categoria e pensioni di 2ª e 3ª categoria
Personale con qualifica impiegatizia				
1ª Categoria	117.150	113.300	104.500	85.600
2ª Categoria:				
A)	99.000	93.500	85.250	64.750
B)	94.050	88.000	74.800	—
C)	83.600	79.200	69.300	—
3ª Categoria:				
A)	76.450	73.150	66.550	56.700
B)	57.200	53.350	50.500	44.950
C)	29.150	28.050	28.050	27.300
Personale con qualifica non impiegatizia (operai)				
1ª Categoria:				
A)	83.600	76.650	71.600	—
B)	71.600	63.500	58.250	—
C)	61.400	58.800	—	—
2ª Categoria:				
A)	72.950	71.600	64.550	58.800
B)	65.100	63.500	56.150	48.800
C)	63.500	54.600	48.800	—
D)	55.650	—	—	—
3ª Categoria:				
A)	62.500	60.300	—	—
A 1)	58.800	56.150	53.000	48.800
B)	53.000	50.400	47.250	43.550
C)	45.150	43.550	41.450	33.500
D)	26.750	26.750	26.750	27.750

Note:

Le tabelle di cui sopra trovano applicazione per il personale dipendente dalle aziende alberghiere di Venezia-città.

Per il personale stagionale dipendente da aziende alberghiere stagionali situate al Lido di Venezia si applicano le retribuzioni medie mensili di cui alla suindicata tabella con la maggiorazione del 10 %.

Per il personale stagionale dipendente da aziende alberghiere situate nei comuni: Chioggia-Sottomarina, Caorle, Bibione, nonchè per il personale dipendente da aziende alberghiere situate a Mestre e Marghera, le retribuzioni medie convenzionali di cui alla succitata tabella sono ridotte dell'8 %.

Per le aziende alberghiere situate nelle altre località della Provincia (escluso Jesolo), non sopra menzionate espressamente, la tabella di retribuzioni media convenzione è ridotta del 10 %.

Le retribuzioni medie, come sopra calcolate si intendono comprensive di tutti gli elementi facenti parte delle retribuzioni stesse, ivi compresi il vitto e l'alloggio ed i ratei per gratifica natalizia o 13ª mensilità.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

Tabella di retribuzioni medie convenzionali mensili per il personale dipendente da aziende alberghiere di Jesolo

CATEGORIE e qualifiche del personale	Alberghi di 2ª categoria Pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª categoria Pensioni di 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria Pensioni di 3ª categoria
Personale con qualifica impiegatizia			
1ª Categoria	105.000	95.000	95.000
2ª Categoria:			
A)	91.500	75.000	75.000
B)	78.000	—	—
C)	75.000	—	—
3ª Categoria:			
A)	66.000	62.700	62.700
B)	51.000	48.000	48.000
C)	27.500	27.000	27.000
Personale con qualifica operai			
1ª Categoria:			
A)	74.100	—	—
B)	60.900	—	—
2ª Categoria:			
A)	62.400	62.100	58.000
B)	52.200	54.000	51.000
C)	45.000	—	—
3ª Categoria:			
A)	50.400	45.000	42.900
B)	42.000	39.000	39.000
C)	41.200	30.000	30.000
D)	27.000	24.900	24.900

Note:

Le retribuzioni medie, come sopra calcolate, si intendono comprensive di tutti gli elementi facenti parte delle retribuzioni stesse, ivi compresi il vitto e l'alloggio ed i ratei per gratifica natalizia o 13ª mensilità.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(5573)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1965.

Sostituzione di un componente effettivo del Comitato di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1958, n. 167, riguardante la nomina di membri del Comitato per la gestione relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1961, n. 293, riguardante la composizione del Comitato di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1965, n. 159, con il quale il prof. dott. Antigono Donati è nominato presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del grande ufficiale dott. Giuseppe Dall'Oglio, decaduto dalla carica di presidente dello stesso Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Il prof. dott. Antigono Donati, presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è nominato membro effettivo del Comitato di cui all'art. 9 della legge 5 luglio 1961, n. 635, in sostituzione del dottor Giuseppe Dall'Oglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1965

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

(6049)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1965.

Autorizzazione all'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano ad ampliare il Magazzino generale da esso esercitato in Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 1881, con il quale fu istituito l'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano, avente per scopo l'esercizio di Magazzini generali;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1955 con cui l'Ente fu autorizzato ad adibire a « magazzino a chiusura ufficiale » un nuovo capannone da destinare al deposito di macchinario semovente e di merci pesanti di provenienza estera;

Vista l'istanza in data 17 aprile 1963 con la quale l'Ente ha chiesto di essere autorizzato ad ampliare il predetto capannone ed a poterlo poi destinare al deposito di merci estere varie;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano il 27 agosto 1963;

Viste le certificazioni sulla regolare esecuzione dei lavori di ampliamento del capannone in base a progetto precedentemente approvato, rilasciate dall'ufficio del Genio civile di Bolzano il 9 ottobre 1964 e il 12 febbraio 1965;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente autonomo Magazzini generali di Bolzano è autorizzato a ricevere in deposito merci estere varie nel capannone indicato come « magazzino a chiusura ufficiale n. 6 », facente parte del Magazzino generale da esso esercitato in Bolzano, ora ampliato a mq. 1250 circa e meglio descritto nel progetto e nella relativa relazione presentati a corredo dell'istanza indicata nelle premesse del presente decreto.

Per le operazioni di deposito effettuate in detto capannone si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano, è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1965

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
SCARLATO

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(5952)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1965.

Integrazione della composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare ai sensi del decreto presidenziale 31 gennaio 1965, n. 359.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, con il quale si approva il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, n. 359, di modifica degli articoli 5 e 9 dello statuto dell'Ente, concernenti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione della composizione degli Organi precitati con i rappresentanti dei Ministeri della marina mercantile e del tesoro;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dai Ministeri interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è integrato come segue:

Conte dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare è integrato come segue:

Pepe dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Nicolini dott. Renato, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(6007)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale della viabilità e delle nuove costruzioni ferroviarie del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 16 settembre 1940, sull'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e successive modificazioni;

Visti gli articoli 154 e seguenti nel testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale della Viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie sono i seguenti:

1) relazioni all'on.le Ministro sugli affari per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

2) richieste di pareri all'Avvocatura generale dello Stato, nei casi obbligatori;

3) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

4) richieste al Consiglio superiore dei lavori pubblici della designazione del collaudatore;

5) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'Amministrazione;

6) determinazioni negative per difetto di presupposti obiettivi, non valutabili discrezionalmente, stabiliti dalle norme vigenti;

7) denuncia alla Procura generale della Corte dei conti di fatti che diano luogo a responsabilità di impiegati e salariati ai sensi dell'art. 20, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 15 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

8) tutti gli altri atti non discrezionali concernenti, in generale, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le materie di competenza della Direzione generale.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione, addetti alla Direzione generale della viabilità e delle nuove costruzioni ferroviarie, sono i seguenti:

Comuni a tutte le Divisioni ed uffici:

1) richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana di atti per i quali sia prescritta tale pubblicazione.

2) richiesta di notizie e di atti ad altre Amministrazioni od enti diversi.

3) solleciti che non comportino apprezzamenti agli uffici decentrati e periferici.

4) richieste di chiarimenti e documentazioni integrative;

5) comunicazioni all'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti ai fini della registrazione fiscale dei contratti d'appalto ed atti di sottomissione;

7) tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative o regolamentari.

Divisione VI

Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi all'attuazione dei programmi delle opere stradali di interesse degli Enti locali ammesse a beneficiare del contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, o della legge 21 aprile 1962, n. 181.

Divisione VII

Atti preliminari istruttori e di mera esecuzione relativi:

a) ai programmi da finanziarsi ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive integrazioni, riguardanti opere stradali da attuarsi nelle aree depresse della Italia centro-nord;

b) ai programmi di opere stradali in dipendenza di danni bellici o in applicazione di leggi speciali per l'Italia meridionale ed insulare, gravanti sui fondi in gestione dei Proveditorati regionali alle opere pubbliche;

c) alla concessione di sussidi ai Comuni e Consorzi per la esecuzione di opere stradali a loro carico, in base all'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato *F*) sui lavori pubblici;

d) alla dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere stradali di competenza degli Enti locali, da eseguirsi con o senza intervento finanziario dello Stato;

e) ai ricorsi per revisione prezzi riguardanti opere stradali;

f) alle aggiudicazioni di lavori ed alle trattative private per importi superiori a L. 100.000.000 per le opere stradali in gestione dell'Amministrazione centrale.

Divisione VII-*bis*

Atti preliminari istruttori e di mera esecuzione relativi:

a) alla classificazione di strade o tronchi di esse tra le provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

b) alla classificazione fra le strade provinciali e comunali delle strade costruite come opere pubbliche di bonifica od a cura dello Stato in base a leggi speciali o dalla Cassa per il Mezzogiorno (articoli 10 e 24).

c) alla declassificazione di strade o tronchi di esse da provinciali od alla determinazione della nuova classifica o della diversa destinazione del suolo stradale qualora non si debba far luogo a nuova classificazione (art. 12);

d) alla concessione alle Amministrazioni provinciali, in base all'art. 18, di un contributo fino all'80% della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale delle strade che saranno classificate provinciali ai sensi degli artt. 16 e 17;

e) alla concessione di analogo contributo, in base all'art. 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 31, per la sistemazione delle strade già classificate provinciali prima della entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e di quelle che saranno classificate tali successivamente e non sono incluse nei piani di cui all'art. 16 della legge stessa.

Ispettorato generale circolazione e traffico

Atti preliminari istruttori e di mera esecuzione relativi:

a) all'esclusione di determinate categorie di veicoli dal transito su talune autostrade (Codice della strada, art. 5);

b) al nulla osta per gare di velocità su strade (articolo 9, terzo comma);

c) alla determinazione dell'indennizzo dovuto per usura delle strade per trasporti eccezionali art. 10, quarto comma);

d) alla determinazione della distanza dei cartelli pubblicitari fuori dei centri abitati (art. 11, quarto comma);

e) alla determinazione delle strade non statali con diritto a precedenza (art. 105, quinto comma);

f) alla concessione, ai sensi dell'art. 125, di deroghe per quanto riguarda i limiti di velocità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 103, per le autostrade;

g) alla determinazione, di concerto col Ministero del tesoro, della parte dei proventi delle oblazioni e delle condanne a pene pecuniarie spettanti allo Stato da destinarsi a studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, alla educazione stradale ed alla propaganda per la prevenzione degli incidenti stradali e della parte da destinarsi all'assistenza ed alla previdenza della Polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'art. 137 (art. 139, terzo comma);

h) alla decisione di contestazioni sulle condizioni e prescrizioni da osservarsi nella esecuzione delle opere di cui all'art. 12 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

i) alla determinazione della strada sulla quale deve essere istituito l'obbligo di arrestarsi all'incrocio e di dare precedenza, in caso di mancato accordo fra due enti entrambi proprietari di strade con precedenza (Codice della strada art. 3, sesto comma);

l) alla decisione dei ricorsi gerarchici avverso le ordinanze di cui agli articoli 3 e 4 del Codice della strada;

m) ai ricorsi avverso i provvedimenti prefettizi di diniego o sospensione della patente di guida alle persone diffidate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, da decidersi dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e sentito il Ministro per l'interno, ai sensi dell'ultimo comma degli articoli 82 e 91 del Codice della strada.

Divisione VIII

Atti preliminari istruttori e di mera esecuzione relativi:

a) ai programmi dei lavori di costruzione di nuove linee ferroviarie da finanziarsi sia con i normali stanziamenti di bilancio, sia mediante stanziamenti disposti con leggi speciali;

b) all'approvazione dei progetti per le opere riguardanti nuove costruzioni ferroviarie a totale carico dello Stato, alla gestione dei relativi lavori, liquidazioni e pagamenti, vertenze, revisioni dei prezzi contrattuali, bilancio e aperture di credito;

c) alla dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere anzidette;

d) ai rapporti economici con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

e) allo stralcio dei lavori di costruzione dell'Aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino.

Divisione IX

Atti preliminari istruttori e di mera esecuzione relativi:

a) alle espropriazioni, danni, attraversamenti, contributi di miglioria, retrocessioni, corresponsioni di indennità, concessioni e relative vertenze;

b) allo stralcio espropriazioni ex servizio Ferrovie dello Stato;

c) allo stralcio espropriazioni per Aereoporto intercontinentale di Roma-Fiumicino.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe, addetti alla Direzione generale della viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie, sono i seguenti:

1) adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza;

2) comunicazioni agli interessati di provvedimenti adottati dalla Amministrazione per gli affari di competenza;

3) certificazioni nei casi obbligatori relative a pratiche di competenza;

4) richiesta di notizie e di atti agli Uffici centrali decentrati e periferici dell'Amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

(5789)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 16 settembre 1940 sull'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e successive modificazioni;

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale dell'Edilizia statale e sovvenzionata sono i seguenti;

atti relativi al pagamento dei compensi ai componenti la Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

nulla osta alla stipula di mutui edilizi individuali;

autorizzazione all'affitto di alloggi a riscatto ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni, nei casi in cui non vi sia un apprezzamento discrezionale;

relazione al Ministro sugli affari per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

richieste di pareri all'Avvocatura generale dello Stato nei casi obbligatori;

provvedimenti non discrezionali in esecuzione di sentenze o decisioni passate in giudicato;

richiesta al Consiglio superiore dei lavori pubblici della designazione del collaudatore;

atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'Amministrazione;

atti di diniego di istanze in applicazione delle leggi sull'edilizia statale e sovvenzionata, per difetto dei presupposti obiettivi stabiliti dalle norme vigenti;

denuncia alla Procura generale della Corte dei conti di fatti che danno luogo a responsabilità di impiegati e salariati ai sensi dell'art. 20, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 15 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

tutti gli atti non discrezionali concernenti in generale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le materie di competenza della Direzione generale.

Art. 2.

Gli atti preliminari ed istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione, addetti alla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata sono i seguenti:

Comuni a tutte le Divisioni

richieste di atti e notizie ad altre Amministrazioni ed Enti diversi;

tutti gli atti preliminari istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri **organi da disposizioni legislative o regolamentari.**

Divisione XVI *e* XVI-*ter*

adempimenti preliminari ed istruttori per la nomina dei presidenti e dei vice-presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari;

richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana dei decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli I.A.C.P. e degli altri atti per i quali sia prescritta tale pubblicazione:

atti preliminari istruttori e di mera esecuzione relativi all'approvazione dei programmi proposti dagli Enti di cui all'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, ammessi a beneficiare del contributo statale;

atti preliminari istruttori e di mera esecuzione relativi all'approvazione dei progetti della costruzione di alloggi popolari ed alla concessione definitiva del contributo o del concorso dello Stato sulla spesa;

solleciti, che non comportino apprezzamenti, agli uffici decentrati e periferici.

solleciti agli Istituti per le case popolari e agli altri enti operanti nel settore dell'edilizia popolare ad eseguire gli adempimenti richiesti.

richiesta di dati ed informazioni per l'approntamento di relazioni sulle iniziative attuate dagli enti operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare;

richiesta di chiarimenti e di documentazioni necessari all'espletamento dei compiti di vigilanza demandati al Ministero dei lavori pubblici ai sensi del testo unico sull'edilizia popolare ed economica e successive integrazioni e modificazioni.

atti preliminari istruttori e di mera esecuzione per l'approvazione dei piani di adeguamento dei fitti;

trasmissione al Ministero del tesoro, per la controfirma, dei decreti di approvazione dei piani di adeguamento dei fitti degli Istituti per le case popolari;

adempimenti istruttori relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali.

adempimenti istruttori relativi ai ricorsi avverso determinazioni degli Istituti per le case popolari:

adempimenti istruttori relativi ai ricorsi presentati alla Commissione di vigilanza per l'edilizia economica e popolare:

adempimenti istruttori relativi ai ricorsi in materia di assegnazione di alloggi popolari,

provvedimenti istruttori preliminari e di mera esecuzione riguardanti modifiche all'aliquota del contributo concesso per l'edilizia popolare.

Divisione XVI-*bis*.

richiesta di notizie circa gli adempimenti disposti con la lettera di promessa del contributo alle cooperative edilizie;

lettera agli enti mutuanti relativa a notizie sulla concessione e devoluzione di contributo;

istruttoria dei ricorsi presentati dalle cooperative edilizie e dai soci avverso la collaudazione delle opere e la ripartizione della spesa:

atti istruttori in merito a esposti, doglianze da parte dei soci di cooperative edilizie.

contestazioni di irregolarità riscontrate in seno alle cooperative edilizie — di ufficio o su denuncia — nei riguardi della iscrizione, prenotazione ed assegnazione degli alloggi sociali;

comunicazione della avvenuta nomina del commissario governativo e delle relative proroghe;

richiesta della documentazione per il rilascio del nulla osta ministeriale alla stipula dei mutui edilizi individuali;

corrispondenza, esame, integrazione e rilievi per irregolarità di detti documenti.

Divisione XVII:

richiesta di notizie circa gli adempimenti disposti con la lettera di promessa del contributo per la realizzazione di opere di edilizia scolastica;

atti preliminari istruttori e di mera esecuzione relativi all'approvazione dei progetti;

richiesta di adempimenti in ordine ad eventuali rilievi degli organi di controllo in sede di registrazione del decreto di approvazione del progetto e di concessione formale del contributo per la realizzazione di opere di edilizia scolastica;

provvedimenti ai fini della omologazione degli atti di contabilità finale dei lavori di costruzione di opere di edilizia scolastica;

richiesta di pareri alla prefettura ed al Ministero del tesoro su istanze di maggiori benefici per assimilazione ai Comuni del Mezzogiorno.

Divisione XVIII:

atti preliminari istruttori e di mera esecuzione relativi alla gestione di opere pubbliche eseguite a totale carico dello Stato;

corrispondenza con uffici decentrati circa la manutenzione di immobili demaniali;

tutti gli altri atti preliminari istruttori e di mera esecuzione relativi all'approvazione dei programmi costruttivi di opere pubbliche, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative o regolamentari.

Divisione XIX:

adempimenti istruttori in merito a domande di autorizzazione ad affittare gli alloggi popolari riscattati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni

adempimenti istruttori in merito alle proposte, avanzate dagli enti costruttori di case popolari realizzate con il beneficio dello Stato, per la determinazione della quota di riserva (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica predetto);

adempimenti istruttori in merito ai ricorsi in materia di riscatto degli alloggi (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica predetto).

adempimenti istruttori in merito alle proposte, avanzate dagli enti costruttori di case popolari con il beneficio del contributo dello Stato, per l'impiego delle somme ricavate dalle vendite (art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica predetto).

adempimenti istruttori relativi a esposti e istanze varie.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe, addetti alla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata sono i seguenti:

Comuni a tutte le Divisioni:

adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza;

comunicazioni agli interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione negli affari di competenza;

certificazioni relative a pratiche di competenza;

richiesta di atti o notizie agli uffici centrali, decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

(5787)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1965.

Costituzione della Commissione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 8 giugno 1965, riguardante l'attuazione da parte della Sezione speciale per la riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise dell'ammasso volontario del vino prodotto nel comune di San Severo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1965, registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 191, contenente disposizioni per l'attuazione da parte della Sezione speciale per la riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise dell'ammasso volontario del vino con contenuto alcolico non superiore a 10 gradi, genuino ed idoneo alla distillazione, prodotto dai singoli produttori agricoli nel comune di San Severo, fino a 70 mila quintali di prodotto;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione prevista dall'art. 5 del suddetto decreto, sulla base delle designazioni pervenute dagli enti e dalle organizzazioni agricole interessate;

Decreta:

La Commissione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 8 giugno 1965, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

De Luca dott. Leonardo, ispettore provinciale dell'agricoltura di Foggia, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Membri:

Bello dott. Antonio, in rappresentanza dell'ente gestore;

Zermani rag. Giacomo, in rappresentanza della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Di Lembo ing. Michele, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Rubino dott. Luigi, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6004)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1965.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'adeguamento delle rendite assicurate ad eventuali variazioni del valore monetario, da applicare alle tariffe in forma ordinaria, attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'adeguamento delle rendite assicurate ad eventuali variazioni del valore monetario, da applicare alle tariffe in forma ordinaria, presentate dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano.

Roma, addì 20 agosto 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(6203)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1965.

Approvazione delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, in sostituzione delle analoghe di cui al decreto ministeriale 11 gennaio 1961.

Roma, addì 20 agosto 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(6207)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Borgate Agricole Cincinnato », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 agosto 1965, la gestione commissariale della Società cooperativa « Borgate Agricole Cincinnato », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 30 novembre 1965.

(6285)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Case ai senza tetto - C.A.S.E.T. », con sede in Roviano (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 agosto 1965 il dott. Attilio Del Sordo è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « Case ai senza tetto - C.A.S.E.T. », con sede in Roviano (Roma), in sostituzione del rag. Pietro Chessa, dimissionario.

(6282)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Torre Pallavicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1965, il comune di Torre Pallavicina (Bergamo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.682.865 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6422)

Autorizzazione al comune di Cansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1965, il comune di Cansano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.169.948 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6423)

Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Roccacasale (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.042.966 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6424)

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1965, il comune di Ceccano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.002.250 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6425)

Autorizzazione al comune di Acquapendente ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1965, il comune di Acquapendente (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 806.758 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6426)

Autorizzazione al comune di Mallare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1965, il comune di Mallare (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.317.630 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6427)

Autorizzazione al comune di Picciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Picciano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6428)

Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Lavello (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.899.430 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6429)

Autorizzazione al comune di Castellaneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Castellaneta (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.179.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6430)

Autorizzazione al comune di Pau ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Pau (Cagliari), viene autorizzato da assumere un mutuo di L. 3.828.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6382)

Autorizzazione al comune di Villacidro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Villacidro (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6445)

Autorizzazione al comune di Serdiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Serdiana (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.110.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6383)

Autorizzazione al comune di Siliqua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Siliqua (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6384)

Autorizzazione al comune di Tuili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Tuili (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6385)

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1965, il comune di Ussaramanna (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6386)

Autorizzazione al comune di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1965, il comune di Calcata (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.499.024 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6387)

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1965, il comune di Segni (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.879.465 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6388)

Autorizzazione al comune di Riano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1965, il comune di Riano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.297.345 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6389)

Autorizzazione al comune di Pisoniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1965, il comune di Pisoniano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.830.305 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6390)

Autorizzazione al comune di Ciciliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1965, il comune di Ciciliano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.111.960 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6391)

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1965, il comune di Montese (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.028.150 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6392)

Autorizzazione al comune di Visso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1965, il comune di Visso (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.193.525 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6393)

Autorizzazione al comune di Santopadre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1965, il comune di Santopadre (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.186.410 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6394)

Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1965, il comune di Monte San Savino (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.241.775 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6395)

Autorizzazione al comune di Campoli Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1965, il comune di Campoli Appennino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6396)

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Serra San Quirico (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.274.766 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6431)

Autorizzazione al comune di Rosolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1965, il comune di Rosolina (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.237.160 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6432)

Autorizzazione al comune di Larciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1965, il comune di Larciano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.525.860 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6433)

Autorizzazione al comune di Villa Minozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1965, il comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.926.365 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6434)

Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1965, il comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.451.520 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6435)

Autorizzazione al comune di Fratta Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1965, il comune di Fratta Polesine (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.313.620 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6436)

Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1965, il comune di Celleno (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.947.075 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6437)

Autorizzazione al comune di Tovo San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1965, il comune di Tovo San Giacomo (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.034.664 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6439)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1965, il comune di Faleria (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.918.995 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6438)

Autorizzazione al comune di Airola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Airola (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.782.547 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6440)

Autorizzazione al comune di Castelfranco in Miscano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Castelfranco in Miscano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.995.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6441)

Autorizzazione al comune di Castelpagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Castelpagano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.930.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6442)

Autorizzazione al comune di Castelvetere Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Castelvetere Valfortore (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.635.535 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6443)

Autorizzazione al comune di Villanovafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Villanovafranca (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6444)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di San Giovanni in Galdo (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6448)

Autorizzazione al comune di Castropignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Castropignano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6446)

Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Boiano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.460.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6447)

Autorizzazione al comune di Sant'Elena Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Sant'Elena Sannita (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6449)

Autorizzazione al comune di Riccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Riccia (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6450)

Autorizzazione al comune di Spinete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1965, il comune di Spinete (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6451)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 7 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,72	624,75	624,80	624,77	624,70	624,73	624,755	624,75	624,73	624,73
$ Can.	580,15	579,75	580,25	579,85	579,10	580,25	579,90	580,30	580,25	580,25
Fr. Sv.	144,69	144,68	144,65	144,72	144,65	144,70	144,71	144,70	144,70	144,78
Kr. D.	90,05	90,08	90,10	90,11	90 —	90,08	90,105	90,05	90,08	90,10
Kr. N.	87,35	87,36	87,40	87,36	87,35	87,36	87,37	87,35	87,36	87,35
Kr. Sv.	120,74	120,77	120,75	120,78	120,70	120,75	120,7675	120,75	120,76	120,75
Fol.	173,51	173,55	173,65	173,65	173,55	173,50	173,7364	173,52	173,51	173,52
Fr. B.	12,58	12,585	12,5875	12,5870	12,58	12,58	12,5875	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,46	127,46	127,43	127,47	127,45	127,48	127,475	127,48	127,48	127,47
Lst.	1743,88	1744 —	1744,30	1744,10	1744 —	1744,20	1744,05	1744,10	1744,20	1744 —
Dm. occ.	155,65	155,63	155,72	155,655	155,65	155,69	155,645	155,67	155,69	155,68
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,21	24,275	24,15	24,21	24,209	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,74	21,74	21,75	21,74	21,741	21,75	21,74	21,74

Media dei titoli del 7 settembre 1965

Rendita 5 % 1935	101,50
Redimibile 3,50 % 1934	98,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	96 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	96 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,30

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,575
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 settembre 1965

1 Dollaro USA	624,762
1 Dollaro canadese	579,875
1 Franco svizzero	144,715
1 Corona danese	90,107
1 Corona norvegese	87,365
1 Corona svedese	120,774
1 Fiorino olandese	173,645
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,472
1 Lira sterlina	1744,075
1 Marco germanico	155,65
1 Scellino austriaco	24,208
1 Escudo Port.	21,74

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica montana « Alto bacino del Reno », con sede in Bologna.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 35845 in data 10 agosto 1965, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le modifiche allo statuto consortile del Consorzio di bonifica montana « Alto Bacino del Reno », con sede in Bologna, deliberate in data 11 giugno 1965 dal commissario governativo del Consorzio predetto.

(6280)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio successivo, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 26 aprile 1964 dalla signora Salerno Ines, avverso il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 5 febbraio 1963, relativo al suo collocamento a riposo.

(6216)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 19 novembre 1937, n. 3248/R/Gab. con cui alla signora Schranzhofer Maria, nata a Sesto il 3 ottobre 1908, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Spezzati;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 3 febbraio 1965 dalla predetta in atto residente a Brunico;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 19 novembre 1937, numero 3248/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Spezzati Maria nata a Sesto il 3 ottobre 1908 residente a Brunico e del figlio Guglielmo Carlo, nato a Bolzano il 7 ottobre 1945, viene ripristinato nella forma tedesca di Schranzhofer

Il sindaco del comune di Brunico provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 21 agosto 1965

Il Vice commissario del Governo: BIANCO

(6325)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Novara, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n 1264;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Novara.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93:

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera a) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Novara entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Novara.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Novara dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Novara.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica indoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Novara dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Novara, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Novara, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o

in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gi effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato

dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto);

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovate gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico, del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Novara.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1964
Registro n. 81, *foglio n.* 394

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Novara e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Novara, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . ; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Novara;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: **L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.**

(1645)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per l'assegnazione di cinquanta borse di studio biennali per allieve vigilatrici d'infanzia

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, allo scopo di favorire l'affluenza delle giovani alle scuole autorizzate per vigilatrici d'infanzia, indice un pubblico concorso per il conferimento, a cura della Giunta esecutiva, di cinquanta borse di studio biennali di L. 150.000 ciascuna e per ciascun anno, riservato alle allieve regolarmente inscritte e frequentanti le Scuole medesime durante il biennio 1965-66 e 1966-67, alle seguenti condizioni:

1) le aspiranti borsiste dovranno possedere la licenza di scuola media inferiore, essere di ottime condizioni fisiche e di ineccepibile moralità e non aver superato il 25° anno di età;

2) le assegnatarie dovranno impegnarsi a prestare per almeno 3 anni servizio retribuito alle dipendenze delle Federazioni provinciali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, a scelta della presidenza, pena l'obbligo della restituzione dell'intero importo della borsa fruita.

L'ammontare della borsa sarà erogato per il primo anno di corso all'atto dell'assegnazione della borsa stessa; mentre per il secondo anno l'erogazione resta subordinata alla condizione che l'allieva borsista risulti ammessa al secondo corso con una votazione media non inferiore a 7 decimi.

Le domande redatte in carta semplice, dovranno essere dirette alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e presentate tramite la Direzione della scuola frequentata entro i termini che verranno da questa indicati.

Le interessate, per migliori chiarimenti, potranno rivolgersi alle scuole autorizzate per vigilatrici d'infanzia, alle Federazioni provinciali maternità infanzia, ed alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia Lungotevere Ripa, 1, Roma.

Roma, addì 23 luglio 1965

Il presidente: Angela GOTELLI

(6301)

Concorso pubblico per l'assegnazione di venticinque borse di studio per allieve assistenti sanitarie visitatrici

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, allo scopo di favorire l'affluenza delle infermiere professionali alle scuole autorizzate per assistenti sanitarie visitatrici, indice un pubblico concorso per il conferimento, a cura della Giunta esecutiva, di venticinque borse di studio di L. 150.000 ciascuna, riservato alle allieve regolarmente inscritte e frequentanti le scuole medesime durante l'anno 1965-1966, alle seguenti condizioni:

1) le aspiranti borsiste, diplomate infermiere professionali, dovranno aver compiuto almeno 5 anni di studi post-elementari, essere di ottime condizioni fisiche e di ineccepibile moralità e non aver superato il 25° anno di età;

2) le assegnatarie dovranno impegnarsi a prestare per almeno 3 anni servizio retribuito alle dipendenze delle Federazioni provinciali dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a scelta della Presidenza, pena l'obbligo della restituzione dell'intero importo della borsa fruita.

L'ammontare della borsa sarà erogato all'atto dell'assegnazione della borsa stessa.

Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere dirette alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e presentate tramite la Direzion della scuola frequentata entro i termini che verranno da questa indicati.

Le interessate, per migliori chiarimenti, potranno rivolgersi alle scuole autorizzate per assistenti sanitarie visitatrici, alle Scuole convitto per infermiere professionali, alle Federazioni provinciali maternità infanzia ed alla presidenza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia Lungotevere Ripa, 1, Roma.

Roma, addì 23 luglio 1965

Il presidente: Angela GOTELLI

(6302)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1964, registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 375, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni fatte, rispettivamente, dal Consiglio di Stato per il presidente e dal Ministero della pubblica istruzione per i professori componenti della Commissione;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della cariera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico marittime, è composta come segue:

Presidente:

Tozzi dott. Osvaldo, consigliere di Stato.

Membri:

Sinagra prof. Vincenzo, ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Palermo;

Salzano prof. Amedeo, ordinario di ragioneria generale e applicata nell'Università di Catania;

Pirri dott. Plinio, ispettore generale del ruolo dell'Amministrazione centrale;

Martire dott. Luigi, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Segretario:

Maffettone dott. Alberto, consigliere di 2ª classe nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1965
Registro n. 8 *Lavoro e previdenza soc., foglio n.* 358. — MAUCERI

(6268)

Modifica della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economico-marittime.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o scienze coloniali o in scienze economico-marittime;

Considerato che il prof. Vincenzo Sinagra, ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Palermo, ed il dott. Plinio Pirri, ispettore generale del ruolo dell'Amministrazione centrale, non sono disponibili per impegni precedentemente assunti;

Vista la designazione fatta dal Ministero per la pubblica istruzione per la sostituzione nella Commissione predetta del prof. Vincenzo Sinagra;

Decreta:

A parziale modifica del sopra citato decreto ministeriale 16 giugno 1965, sono chiamati a far parte della Commissione giudicatrice del concorso a trenta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o scienze coloniali o in scienze economico-marittime, il prf. Ignazio Scotto, libero docente di diritto del lavoro nell'Università di Perugia, in sostituzione del prof. Vincenzo Sinagra ed il dott. Nunziato Greco, direttore di divisione nel ruolo dell'Amministrazione centrale, in sostituzione del dott. Plinio Pirri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1965
Registro n. 10 Lavoro e previdenza soc., foglio n. 149. — MAUCERI

(6269)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico capo del reparto medico micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi del comune di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10335 dle 23 ottobre 1964 con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico capo del reparto medico micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi del comune di Roma;

Vista la deliberazione n. 2683 del 12 maggio 1965 adottata dalla Giunta comunale di Roma, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 11 e 15 del O.P.P. 10 giugno 1955, n. 854;

Visti i verbali delle sedute della suddetta Commissione giudicatrice;

Ritenute regolari e legittime le operazioni concorsuali della Commissione stessa ai fini della formazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 2963;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

Prof. Alberto Martin Wedard, punti 152,25/200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e di quello del comune di Roma.

Roma, addì 17 agosto 1965

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di medico capo del reparto medico-micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi del comune di Roma;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1933, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Alberto Martin Wedard è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico capo del reparto medico micrografico del Laboratorio di igiene e profilassi del comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nonchè all'albo di questo Ufficio ed a quello del comune di Roma.

Roma, addì 17 agosto 1965

(6109) *Il medico provinciale*: DEL VECCHIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Vagli di Sotto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3038 del 20 agosto 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Vagli di Sotto;

Accertata la regolarità degli atti e dei verbali relativi all'espletamento del concorso, rimessi dalla Commissione giudicatrice, costituita con decreto n. 1517 del 1° aprile 1965;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Coppedè Margherita . . . . . punti 58,811
2. Cardinale Angela . . . . » 53,045
3. Massa Milena . . . . » 50,125

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 4 agosto 1965

Il medico provinciale: TEDESCHI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4519 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Vagli di Sotto;

Ritenuto di dover provvedere alla dichiarazione della vincitrice del concorso secondo la graduatoria di merito come sopra approvata;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La signora Coppedè Margherita, prima classificata nella graduatoria di merito del concorso, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica vacante nel comune di Vagli di Sotto.

Il sindaco del comune di Vagli di Sotto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 4 agosto 1965

Il medico provinciale: TEDESCHI

(5945)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 930 del 27 febbraio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo condotto bandito con decreto n. 4529 del 31 dicembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 940 del 27 febbraio 1965, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Bravetti Marcello si è resa vacante la 2ª condotta medica di Penna San Giovanni;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di referenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958;

Decreta:

Il dott. Cupaiolo Ennio è dichiarato vincitore della condotta medica di Penna San Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 18 agosto 1965

(6165) *Il medico provinciale*: RENDINA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3147 del 6 luglio 1965, col quale il dott. Giancarlo Brighi è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Strada Casale di Brisighella;

Vista la nota del comune di Brisighella n. 2560 del 2 agosto 1965, con la quale viene comunicato che il dott. Giancarlo Brighi non ha assunto servizio sul posto alla scadenza dei quindici giorni prescritti;

Ritenuto di dovere procedere al conferimento di detta sede;

Viste le domande di preferenza in essa indicate dal candidato che segue in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 286, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Francesco Lollini, candidato idoneo nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di Strada Casale di Brisighella, in sostituzione del dottor Giancarlo Brighi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ravenna e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Ravenna, addì 18 agosto 1965

(6166) *Il medico provinciale*: FIORENTINO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2230/III dell'8 aprile 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 2258/III dell'8 aprile 1964, con il quale l'ostetrica Regina Ferrari è stata dichiarata vincitrice della condotta di Villamar;

Considerato che l'ostetrica suddetta ha rinunziato alla nomina e che hanno altresì rinunziato le ostetriche Adriana Pasini e Albinola Bini, che la seguivano immediatamente in graduatoria;

Visto che l'ostetrica Antonia Ardu ha accettato il posto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Antonia Ardu è dichiarata vincitrice della condotta di Villamar.

Il sindaco di Villamar è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nei modi di legge.

Cagliari, addì 24 luglio 1965

(6169) *Il medico provinciale*: PINTUS

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LA SPEZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2104 del 13 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1963;

Visto il successivo proprio decreto n. 2105 di pari data, con il quale sono state assegnate le condotte ai candidati risultati vincitori;

Vista la nota n. 1724 del 16 agosto 1965, con la quale il sindaco del comune di Zignago ha comunicato che il dottor De Geronimi Giancarlo, vincitore di quella condotta, ha esplicitamente rinunciato alla condotta medesima;

Ritenuto doversi provvedere all'assegnazione della predetta condotta, tenendo presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. De Geronimi Giancarlo;

Considerato che il dott. Vercesi Rolando, che segue immediatamente dopo la graduatoria, è disposto ad accettare la nomina a titolare della condotta medica-chirurgica in questione;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 2105 in data 13 luglio 1965 citato in premessa, il dott. Vercesi Rolando è dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica del comune di Zignago.

Il sindaco del suddetto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ai sensi di legge.

La Spezia, addì 17 agosto 1965

(6167) *Il medico provinciale*: SALVADORI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.